



CITTÀ
DI ANDRIA

AVVOCATURA COMUNALE

Num. Ord. Del Giorno

Li

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Tribunale Civile di Trani – Lite nr. 91000384/2011 R.G. (Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. c/ Comune di Andria), definita con sentenza n. 356 del 17/02/2021, pubblicata il 18/02/2021 e notificata in data 18/03/2021.

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante dalla transazione raggiunta sul debito.

Approvazione atto di transazione, strumentale alla procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis del

Fogli aggiunti n. _____



Avv. Giuseppe DE CANDIA
Il Responsabile del Servizio

Giuseppe De Candia
MARRENDRE

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA

- La proposta è pervenuta il _____
 - Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La deliberazione diviene esecutiva
 - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000
- Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata, la deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- il Comune di Andria, con l'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 agosto 2018, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale (il c.d. predissesto) ex art. 243 bis del T.U.EE.LL., approvando con successiva deliberazione consiliare n. 56 del 27 novembre 2018, il relativo Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 bis del T.U.EE.LL., decidendo altresì di fare ricorso, per fare fronte alla debitoria esistente, al fondo di rotazione;
- con successiva deliberazione consiliare n. 7 dell'11 marzo 2021 ha rimodulato il Piano di rientro pluriennale, a suo tempo approvato, trasmettendolo agli Organismi istruttori per il suo iter approvativo, come per legge;
- nell'approvato (e rimodulato) Piano, al punto 3.1.2 (pagina 66 di 73), l'Ente ha evidenziato che *"in questa fase si sta procedendo a transigere le posizioni con i creditori affinché siano compatibili per durata con il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale"*;
- pertanto la intera esposizione debitoria comunale (inclusi gli enti partecipati) rientra a pieno titolo nella categoria delle posizioni debitorie da transigere, nello spirito e nella funzionalità dell'approvato Piano di rientro, allo scopo di ridurre e di contenere la complessiva debitoria comunale nei parametri del rientro finanziario pluriennale, deliberato;

Considerato che:

- in relazione alle singole debitorie comunali, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza N. 3 del 10/1/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;
- in termini giusciviltistici, la transazione in generale si configura come un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;
- in termini giuscontabili, la transazione, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione regionale per il controllo del Piemonte, con parere n. 4 dell'11 maggio 2007, sarà pagata con le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli stessi accordi, e senza che possa configurarsi una ipotesi di debito fuori bilancio, nel caso in cui le spese abbiano fatto seguito ad una corretta procedura giuscontabile e si transiga sul quantum e sulle modalità e/o sui termini di pagamento ovvero nel caso in cui la fonte del debito sia proprio la transazione senza evidenza di violazione giuscontabile sia presente in bilancio la necessaria provvista; viceversa sarà pagata ricorrendo alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio in assenza della necessaria provvista finanziaria in bilancio;

Considerato che

- nell'ambito della complessiva debitoria comunale figura il debito derivante dalla sentenza n. 356 del 17/02/2021, pubblicata il 18/02/2021 e notificata in data 18/03/2021 al Comune di Andria, resa

dal Tribunale Civile di Trani nella lite avente il nr. 91000384/2011 R.G. (Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. c/ Comune di Andria) (**All. 1**);

- nel dettaglio, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato innanzi al Tribunale di Trani in data 27.1.2011 la società Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a. chiedeva ingiungersi al Comune di Andria il pagamento delle seguenti somme:- € 3.960.555,28, a titolo di sorta capitale per fatture non liquidate;- € 926.354,66, a titolo di interessi legali e moratori (ex artt. 1224 cod. civ., 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002) maturati fino al 31.12.2010;- ulteriori interessi che sarebbero maturati fino all'effettivo soddisfo e maggior danno da ritardo, *"sulla sorta capitale dovuta fino all'effettivo soddisfo per le causali descritte, e rivalutazione monetaria"*; con decreto ingiuntivo n. 33/11 emesso in data 23.02.2011, il Tribunale di Trani (Sezione distaccata di Andria) ingiungeva al medesimo Comune di pagare la somma di € 3.960.555,28, oltre interessi legali ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo (oltre accessori e spese processuali relative al procedimento monitorio); il Comune di Andria ingiunto proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, contestando la pretesa creditoria avanzata dalla società Manutencoop Servizi ambientali s.p.a. e tuttavia, nelle more della definizione del giudizio, corrispondeva l'importo dovuto alla creditrice opposta a titolo di sorta capitale (pari ad € 3.959.595,28); il giudizio proseguiva per la sola quota degli interessi legali e moratori dovuti dal Comune di Andria alla Manutencoop e veniva definito con la citata sentenza con cui l'adito Tribunale di Trani condannava il Comune *"a pagare in favore di "Manutencoop servizi ambientali" s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 1.157.194,51, oltre interessi maturati dal 19.12.2014 sino all'effettivo soddisfo;" nonché "a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte opposta nel presente giudizio di opposizione, liquidando il tutto nella misura di € 14.000,00 (per compenso professionale), e determinando il dovuto in € 7.000,00 oltre accessori dovuti come per legge, incluso il rimborso forfetario al 15%;"*;

Dato atto che

- 1) la situazione debitoria oggetto del presente atto rientra a pieno titolo nella categoria delle posizioni debitorie da transigere in ragione dell'alea della soccombenza in punto di an (con conseguente necessità di definire il quantum del debito maturato), nello spirito e nella funzionalità dell'approvato Piano di rientro al fine di ridurre e di contenere la complessiva debitoria comunale nei parametri del rientro finanziario pluriennale approvato e come per legge;
- 2) a seguito delle trattative intercorse e di cui alla corrispondenza allegata (**All. 2**) è emersa la volontà del creditore di definire il credito accettando una riduzione dello stesso nella misura del 50% del dovuto, con integrale compensazione delle spese di lite, con pagamento entro il 31/12/2021;

Considerato che

in ragione di quanto riportato nella relazione illustrativa del Responsabile p.t. dell'ufficio proponente ed allegata (**All. 3**):

- 1) le basi economiche emerse nel corso degli incontri e trasfuse nello schema di atto transattivo allegato al presente atto (**All. 4**) sono risultate convenienti per le parti oltre che condivise sia nell'entità sia nelle modalità di pagamento, con la conseguenza che le parti hanno espresso una

concorde volontà di definire la vertenza alle condizioni di cui alla transazione allegata all'articolato ivi presente, come anche da corrispondenza in atti;

2) il componimento della intera vertenza nelle forme concordate comporta l'abbandono di ogni azione di recupero, promossa o promuovenda, oltre che del recupero degli interessi di mora alla luce di recenti arresti giurisprudenziali amministrativi (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5905/2012; TAR Umbria, n. 802/2016), e comporta la quietanza di ogni spettanza, senza avere più nulla a pretendere dal proprio debitore;

3) l'accordo transattivo raggiunto è rispettoso degli impegni assunto dall'Ente in sede di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;

4) le parti hanno convenuto lo schema di atto di transazione allegato alla presente proposta;

Considerato, dunque, che:

- si rende necessario ricondurre il debito di cui all'accordo bonario raggiunto nella contabilità dell'Ente, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art. 194 T.U.EE.LL.);
- si rende quindi necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera a), in considerazione delle caratteristiche della spesa in oggetto, per la minore somma (rispetto al dovuto) complessiva e finale di € 600.000,00 (a titolo di sola sorte capitale, senza interessi e spese legali);

VISTI gli articoli 191, 193 e 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni "*Testo unico degli enti locali*" in materia di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio;

RITENUTO di dover provvedere in merito, previo riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi del citato art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, finanziando la spesa con il Cap. 1260/00 del bilancio di previsione 2020-2022 – Anno 2021;

RICHIAMATI il T.U.EE.LL. e il D.Lgs. n. 118/2011, nonché il vigente Regolamento di contabilità, nonché l'art. 18 del vigente Regolamento Unico dell'Avvocatura Civica;

RITENUTO di dover provvedere in merito, previa approvazione dello schema di transazione e successiva liquidazione previo riconoscimento del debito fuori bilancio, trattandosi di somma non presente in bilancio;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Avv. Giuseppe De Candia, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura, sul piano della regolarità tecnica, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO ed ACQUISITO il parere in linea contabile sulla proposta, ai sensi della succitata legge, dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Dott.ssa Grazia Cialdella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n.267/2000;

VISTO ed ACQUISITO infine, il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ed allegato alla presente proposta;

DELIBERA

1) **che** la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2) **di riconoscere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità del debito fuori bilancio pari alla minore somma (rispetto al dovuto) complessiva e finale di € 600.000,00 (a titolo di sola sorte capitale, senza interessi e spese legali) derivante dall'accordo transattivo intervenuto con la Segesta Servizi per l'ambiente S.r.l. Unipersonale (già Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A.), per la liquidazione delle somme per le causali in narrativa;

3) **di dare atto che** il debito fuori bilancio riconosciuto trova integrale copertura al Cap. 1260/00 "Spese per pagamento debiti di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e debiti pregressi" (PIC 1.10.05.03.001) del Bilancio 2021-2023 – Esercizio 2021;

4) **di approvare** contestualmente e a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda l'atto transattivo tra il Comune di Andria e la Segesta Servizi per l'ambiente S.r.l. Unipersonale (già Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A.), per i motivi di cui al precedente punto *sub* 1), nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

5) **di autorizzare** il Responsabile p.t. del Servizio Autonomo Avvocatura, in ragione dei suoi compiti di istituto, alla sottoscrizione dell'atto transattivo approvato e a completare la procedura contabile di liquidazione della somma transata, compiendo ogni altro adempimento, connesso e necessario, in nome e per conto dell'Ente;

6) **di trasmettere** copia alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. n. 289/2002;

7) **di dichiarare** il presente provvedimento, immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Visti la sentenza da liquidare e gli atti presenti nell'Ufficio si esprime parere favorevole alla transazione della lite e all'approvazione dell'atto transattivo allegato, sulla scorta della relazione illustrativa allegata (Al. 4).

Il Tecnico dei Servizi Amministrativi
Sig. Pasquale IEVA

Il compilatore



il Funzionario Servizio Avvocatura

Giuseppe Di Candia
Avv. Giuseppe Di Candia
Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE - SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA
sulla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.to L.vo 267/2000

Si esprime parere favorevole sul piano della regolarità tecnica, ai sensi, e per gli effetti dell'art. 49, comma 1° del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Li'



Giuseppe Di Candia
Avv. Giuseppe Di Candia
Il Responsabile del Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 6 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

3/6/2021

Li'

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ss. *Giuseppe Di Candia* Responsabile di Settore

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Li'

Il Sindaco

Il Segretario Generale